



COMUNE DI CISON DI VALMARINO

Provincia di TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale). Legge n. 160/2019. Approvazione.

Sessione Straordinaria - Seduta in prima convocazione

L'anno duemilaventi, addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **20.00**, per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati nei tempi e nella forma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in modalità videoconferenza.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	Da Soller Cristina	X		7	D'Agostin Ivan	X	
2	Perenzin Loris	X		8	Nardi Daniele	X	
3	Munno Cristina	X		9	D'Agostin Samuele	X	
4	Possamai Jacopo	X		10	Moretti Alberto		X
5	Zanin Marco	X		11	Viol Luca	X	
6	Possamai Maria Cristina	X					

Per un totale di

10 Presenti

1 Assenti

Assiste alla seduta il Sig. De Vidi Michela - Segretario Generale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Da Soller Cristina, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

A fronte della modalità di svolgimento della seduta, non si procede alla nomina degli scrutatori.

PARERI DI COMPETENZA

(art. 49 e 147bis, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 del Regolamento comunale dei Controlli interni)

Si esprime:

Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Da Broi Francesca

Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Da Broi Francesca

*Entra in connessione da remoto la Consigliere Comunale Possamai Maria Cristina,
i consiglieri presenti sono quindi 10*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il presente atto deliberativo viene assunto dal Consiglio Comunale in modalità videoconferenza, stante l'emergenza da Covid - 19 e, pertanto, con la presenza del Segretario Comunale e dei membri dell'organo consiliare in video simultaneo;

DATO ATTO che tale modalità viene prevista ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e sono stati garantiti criteri di trasparenza e tracciabilità mediante un sistema che consente di identificare con certezza i partecipanti, è assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengono garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché adeguata pubblicità della seduta, secondo le modalità individuate dal Regolamento;

SENTITO il Sindaco che passa la parola alla dipendente dell'Ufficio Tributi, Ghin Katia, anch'essa connessa da remoto, la quale illustra il punto precisando che si tratta di un adempimento richiesto dalla Legge 160/2019, che ha previsto l'obbligo di istituzione del canone unico per i Comuni entro il 31 dicembre 2020; in realtà si attendeva un possibile differimento che tuttavia ad oggi non è stato legiferato; si tratta di un canone, quindi, non avente natura tributaria, che sostituisce la tassa occupazione suolo pubblico, l'imposta di pubblicità e quella sulle pubbliche affissioni. La norma richiede l'invarianza di gettito, quindi, la Giunta dopo l'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio è chiamata ad approvare le tariffe che sono state modulate in modo da garantire tale invarianza; segnala che vi sono comunque delle lacune a livello normativo che si spera potranno essere colmate anche tramite integrazioni o chiarimenti che potrebbero pervenire dal Ministero.

Il Sindaco ringrazia per il lavoro svolto dall'ufficio, posto che si è trattato di ricostruire la materia, anche in relazione a delle incertezze normative.

La signora Ghin conferma che si è trattato di rivedere Regolamenti comunali che risalivano al 1995 e al 1998.

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D. Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n. 24 del 21.02.1995, e ss.mm.ii.;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n. 23 del 21.02.1995;
- Delibera di GC n. 110 del 27.11.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di GC n. 111 del 27.11.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*

VISTA la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- PARTE PRIMA: procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- PARTE SECONDA: disciplina del canone di concessione e autorizzazione;
- PARTE TERZA: disciplina del servizio pubbliche affissioni;
- PARTE QUARTA: disciplina transitoria;
- ALLEGATO A: elenco spazi per affissioni;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale) con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art. 52, comma 5, lett. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: “1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, istituito presso il Ministero delle Finanze; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore ...”;

CONSIDERATO che:

- le problematiche organizzative della gestione diretta del nuovo canone, in particolare per la carenza di personale e di adeguati strumenti software di gestione sono tali da preferire l'esternalizzazione del servizio;
- la necessità di maggiori controlli sul territorio richiede l'utilizzo di personale professionalizzato di cui questo ente non dispone in misura sufficiente o potrebbe disporre solo a scapito di altre attività istituzionali quali la vigilanza del territorio a cura della Polizia Locale;
- è necessario ridurre gli adempimenti a carico degli utenti anche con l'introduzione di soluzioni applicative informatiche innovative, volte ad ottimizzare il procedimento autorizzatorio e di riscossione dell'entrata, liberando al contempo agenti di Polizia Locale e altri dipendenti comunali da notevoli compiti amministrativi che possono essere demandati in parte a terzi ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ai funzionari/dirigenti dell'Ente;
- è necessario attivare un processo di digitalizzazione dei procedimenti al fine di agevolare gli utenti con implementazione di pagamenti “smart” esclusivamente sui conti dell'Ente;
- è, altresì, necessario che l'Ente abbia in ogni caso la disponibilità della banca dati delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie al fine della massima trasparenza della gestione e della sicurezza delle informazioni in essa contenute;

RITENUTO opportuno disporre l'esternalizzazione del nuovo canone al fine di preconstituire una banca dati unica finalizzata ad una migliore gestione della nuova entrata, garantire il controllo del territorio e di agevolare gli adempimenti degli utenti;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*.
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- di regolarità contabile;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore unico del conto, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

In assenza di interventi, il Sindaco pone il punto in votazione.

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
3. di approvare il «Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale)», allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 47 articoli e l'allegato A);
4. di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;
5. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 stante l'obbligatorietà della sua istituzione, salvo che il legislatore non intervenga per procrastinare l'entrata in vigore del nuovo canone;
6. di rinviare a data successiva l'entrata in vigore del predetto regolamento qualora tale facoltà sia prevista da norme di legge anche sopravvenute, restando applicabili, in tal caso, i vigenti regolamenti comunali e le discipline normative in materia;

7. di dare atto che il nuovo “canone” dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
8. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
9. di affidare in concessione la gestione del nuovo canone disciplinato dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019 ad un soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
10. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Da Soller Cristina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Vidi Michela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 267/2000 e L. 18/06/2009 n. 69)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso in data odierna all'Albo Pretorio on line del comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì

F.to IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)

Visti gli atti d'ufficio:

SI ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a norma della vigente disposizione di Legge;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3° del D.Lgs. 267/2000)

Li

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gazzarin Elena

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gazzarin Elena